

TI_GERICHTE 38.2020.64 vom 12. April 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-04-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2020.64

FR: TI_GERICHTE 38.2020.64 du 12 avril 2021

IT: TI_GERICHTE 38.2020.64 del 12 aprile 2021

Erwägungen

E. 8

cpv. 1 lett. b LADI, e megliol■aver subito una perdita di lavoro computabile (cfr. doc. 28), in prima battuta negato (cfr. doc. 12).

Se un lavoratore si è impegnato nei confronti di un datore di lavoro a fornire un lavoro su chiamata per una durata indeterminata e se queste chiamate diminuiscono, si può derogare al principio della non computabilità della perdita di lavoro e di guadagno quando il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante durante un periodo prolungato. In questo caso, il tempo di lavoro effettivo è considerato normale (cfr. DLA 1995 N. 9 pag. 45).

Con giudizio C 9/06 del 12 maggio 2006, pubblicato in SVR 2006 ALV Nr. 29 pag. 99, la Prima Camera del TFA ha considerato contraria alla legge la Circolare ID della SECO (p.tp B47) nella misura in cui faceva riferimento a un periodo di osservazione di soli 12 mesi anche nel caso di assicurati legati da un contratto di lavoro che durava da diversi anni. In quest'ultimo caso, per determinare la durata normale di lavoro, occorreva riferirsi piuttosto al numero di ore di lavoro annuali ed esaminare in che misura tale numero si scostava dalla media annuale.

Il TCA, inoltre, con sentenza 38.2006.13 del 27 novembre 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 57 pag. 225, ha dapprima ricordato, da un lato, che nel caso di contratti di lavoro che non garantiscono un numero minimo di ore lavorative da svolgere, la perdita di lavoro è computabile soltanto se il lavoratore è chiamato in modo più o meno costante durante un periodo prolungato. Dall■altro, che quando il rapporto di impiego dura da diversi anni il confronto delle ore svolte annualmente va effettuato con un periodo di osservazione pluriennale e che, quindi, la direttiva del SECO, nella misura in cui fa riferimento a un periodo di osservazione di dodici mesi anche per gli assicurati legati da un contratto di lavoro da diversi anni, è in effetti contraria alla legge come stabilito dal Tribunale federale con giudizio C 9/06 del 12 maggio 2006.

Questo Tribunale, in quel caso di specie, ha poi considerato di lunga durata il rapporto di impiego (contratto di lavoro a tempo parziale senza garanzia di un numero di ore di lavoro mensili nel settore della ristorazione), in quanto al momento della riduzione delle ore di lavoro durava da 3 anni e 8 mesi.

Le oscillazioni orarie sono state così confrontate su base annua con un periodo di osservazione di tre anni. Visto che la variazione delle ore è sempre stata inferiore al 20%, l■orario di lavoro è stato ritenuto normale e la perdita di lavoro computabile.

Non essendo adempiute le condizioni per una riconsiderazione della decisione con cui all■assicurata erano state corrisposte le indennità di disoccupazione, questa Corte ha deciso

che l'importo percepito non andava restituito.

Con sentenza 38.2012.63 del 18 giugno 2013 il TCA, nel caso di un'assicurata con due rapporti di impiego di lunga durata (di 9 anni, rispettivamente di 5 anni e mezzo) su chiamata che si era annunciata in disoccupazione a seguito della riduzione delle ore lavorative, ha poi stabilito che erroneamente la Cassa aveva esaminato l'oscillazione delle ore mensili, invece della variazione delle ore annuali con un periodo di osservazione di cinque anni.

Gli atti sono stati rinviati alla Cassa per effettuare, relativamente a ciascun rapporto di lavoro, i calcoli dell'oscillazione delle ore annuali, considerando gli ultimi cinque anni di attività lavorativa dell'assicurata ed emettere una nuova decisione in merito al diritto della medesima alle indennità di disoccupazione.

Questa Corte ha precisato che, qualora perlomeno in relazione a uno dei due rapporti di impiego l'orario di lavoro fosse risultato normale, ossia l'oscillazione delle ore annue si fosse rivelata inferiore del 20%, avrebbe dovuto essere concluso che l'assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile.

Riguardo al tema lavoro su chiamata e perdita di lavoro cfr. pure STCA 38.2019.38 del 17 febbraio 2020; D. Cattaneo, *Nouvautés en matière d'assurance-chômage* in *Quoi de neuf en droit social* ? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 67 segg. (79-84).

2.6. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V

233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. pure STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

E■ pertanto prematuro chinarsi sulla questione.

Al riguardo va evidenziato che il dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell'ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 43 cpv.3; 61 lett. c LPGa; art. 16 cpv. 1 Lptca; STF 8C_741/2019 dell'8 maggio 2020 consid. 6.3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; STFA C 271/02 del

E. 9

maggio 2003; DLA 2002 pag. 178 (179); SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N.

E. 12

pag. 145; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2).

La causa da questo profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell'11 giugno 2014 consid. 2.2.).

Ogni altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento per torto morale e altri danni (cfr. doc. I), esula, quindi, dalla presente causa.

Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su tale problematica.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.